

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **387/1988** (ECLI:IT:COST:1988:387)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **23/03/1988**

Deposito del **31/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13672**

Atti decisi:

N. 387

ORDINANZA 23-31 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 709 del codice di procedura civile (Separazione personale dei coniugi notificazione della fissazione dell'udienza), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Tribunale di Lecce, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 luglio 1983, nel corso del procedimento civile per separazione personale promosso da Guido Stapane nei confronti della coniuge Teresa Coluccia, il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 24, comma 2, della Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore debba essere notificata, oltre che al convenuto non comparso, anche al convenuto che, pur comparso personalmente, non abbia potuto avere conoscenza diretta dell'ordinanza medesima perché pronunciata fuori udienza, sarebbe in contrasto con il parametro costituzionale invocato in quanto tale mancata previsione precluderebbe la retta instaurazione del contraddittorio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna parte si è costituita mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che, com'è stato affermato da questa Corte nelle sue precedenti sentenze n. 151 e 201 del 1971, la fase presidenziale del procedimento per separazione personale fra coniugi ha natura contenziosa;

che perciò la conseguente esigenza dell'instaurazione del contraddittorio ben può essere soddisfatta, data la specialità di tale fase, anche con la semplice presenza personale delle parti, del resto prevista espressamente dall'art. 707 cod. proc. civ.;

che, una volta soddisfatta in tal modo la detta esigenza, il convenuto, ancorché non comparso, ben può acquisire conoscenza dell'ordinanza di cui all'art. 709 cod. proc. civ. adoperando la normale diligenza della parte che attende un provvedimento del giudice in un giudizio a cui ha già partecipato personalmente (cfr. sent. n. 189 del 1988);

che, pertanto, la questione prospettata appare manifestamente infondata in quanto l'attuale sistema offre le garanzie sufficienti per assicurare nel procedimento di separazione personale fra coniugi la reale instaurazione del contraddittorio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ. sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.